Art.19
Assunzione

1. Valgono le norme di legge in materia.

2. All'atto dell'assunzione l'Azienda, che ha la facoltà di sottoporre il lavoratore prima dell'assunzione a visita medica, comunicherà per iscritto la data di inizio del rapporto di lavoro, l'inquadramento, il trattamento economico, il luogo di lavoro, la durata del periodo di prova, nonchè tutte le altre eventuali condizioni concordate;

3. Il lavoratore, da parte sua, presenterà la documentazione di rito richiesta, (ad esempio: titolo di studio, stato di famiglia, certificato generale del casellario giudiziale e certificato dei carichi pendenti, coordinate bancarie per l'accredito delle competenze).

4. All'atto dell'assunzione, il lavoratore dovrà dichiarare il domicilio/residenza, impegnandosi a notificare celermente all'Azienda i successivi mutamenti di residenza e/o domicilio.

DICHIARAZIONE A VERBALE

1) Assunzioni di cui all'art.25 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Non rientrano nelle quote di riserva di cui all'art. 25 della legge 23 luglio 1991, n. 223 – in attuazione di quanto stabilito dal 2° comma di detto articolo 25 - le qualifiche inserite nelle categorie di inquadramento riguardanti i quadri, il personale dei gruppi A e B nonché quello per il quale è richiesta all'atto dell'assunzione una specializzazione